

COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA



REGOLAMENTO DEI CIMITERI del 12 aprile 2014

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo, proprietà, ubicazioni
- Art. 2 Autorità competente
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Registro delle sepolture

TITOLO II Suddivisione dei cimiteri e durata delle concessioni

- Art. 5 Suddivisione
- Art. 6 Durata delle concessioni
- Art. 7 Revoca
- Art. 8 Aree per sepolture comuni
- Art. 9 Colombari, loculi e urne cinerarie
- Art. 10 Ossario comunale
- Art. 11 Camera mortuaria
- Art. 12 Cappelle

TITOLO III Inumazioni - Esumazioni

Capitolo 1 Inumazioni

- Art. 13 Diritto alla sepoltura
- Art. 14 Autorizzazione ed occupazione
- Art. 15 Caratteristiche della bara

Capitolo 2 Esumazioni

- Art. 16 Esumazioni ordinarie
- Art. 17 Esumazioni straordinarie
- Art. 18 Spurgo

TITOLO IV Norme edilizie

- Art. 19 Istanze
- Art. 20 Dimensioni delle tombe
- Art. 21 Loculo interrato
- Art. 22 Loculo, urna cineraria
- Art. 23 Posa di lapidi, monumenti
- Art. 24 Piante e fiori
- Art. 25 Proprietà e manutenzione
- Art. 26 Responsabilità

TITOLO V Norme di polizia

- Art. 27 Accessi ai cimiteri e alla camera mortuaria
- Art. 28 Divieti
- Art. 29 Ordine, pulizia, competenze
- Art. 30 Servizio funerario

TITOLO VI Tariffe

- Art. 31 Tasse
- Art. 32 Modalità e termini di pagamento

TITOLO VII Disposizioni varie e transitorie

- Art. 33 Norma transitoria
- Art. 34 Contravvenzioni
- Art. 35 Contestazioni - applicazione
- Art. 36 Altre leggi e regolamenti
- Art. 37 Entrata in vigore
- Art. 38 Abrogazione

REGOLAMENTO DEI CIMITERI DI MEZZOVICO-VIRA

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1**
Scopo
Proprietà
Ubicazioni
- ¹ Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti.
- ² I cimiteri sono ubicati nelle frazioni di Mezzovico e di Vira, mentre la camera mortuaria è ubicata all'interno del cimitero di Mezzovico.
- ³ Oltre all'intero sedime, sono di proprietà comunale le costruzioni inamovibili ubicate sopra e sotto il livello del terreno, esclusi i monumenti funebri.
- Art. 2**
Autorità
competente
- ¹ Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria.
- ² Il Municipio non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie.
- ³ Sono riservate le competenze del Medico delegato e dell'Autorità cantonale.
- ⁴ Il Municipio ha la facoltà di delegare a terzi determinati compiti che gli competono in base al presente regolamento.
- Art. 3**
Competenze
- ¹ Al Municipio compete la sorveglianza, l'amministrazione dei cimiteri come pure della camera mortuaria.
- ² Il Municipio provvede inoltre:
- alla loro manutenzione;
 - a far osservare le disposizioni del presente regolamento e delle leggi in materia;
 - all'aggiornamento dei registri delle tumulazioni e delle inumazioni;
 - all'incasso delle tasse.
- ³ Con la concessione di una tomba o di un loculo si acquisisce unicamente il diritto di superficie e non un diritto di proprietà del suolo occupato.

Art. 4
Registro delle
sepulture

- ¹ Il Municipio è responsabile:
- a. dell'aggiornamento del piano dei cimiteri sui quali sono indicati: le sezioni, i campi ed i singoli posti;
 - b. del registro delle sepulture che deve riportare le seguenti indicazioni: numero della tomba o loculo cinerario, cognome, nome, paternità, data di nascita e di decesso, luogo d'origine, indirizzo degli eredi;
 - c. di tutte le indicazioni relative alla sepoltura (concessione della superficie occupata, di monumento e di loculi cinerari, esumazioni, abbandoni di loculi/tombe).
- ² Il registro viene tenuto dall'Ufficio tecnico comunale.

TITOLO II

Suddivisione dei cimiteri e durata delle concessioni

Art. 5
Suddivisione

- I cimiteri sono suddivisi nelle seguenti diverse aree:
- a. aree per sepulture comuni;
 - b. aree per colombari suddivisi in loculi per urne cinerarie;
 - c. ossari comunali;
 - d. camera mortuaria;
 - e. cappelle.

Art. 6
Durata delle
concessioni

- ¹ La concessione non costituisce diritto di proprietà, ma è limitata al solo diritto d'occupazione.
- ² La concessione delle tombe e dei loculi è di 20 anni.
- ³ A dipendenza della disponibilità il Municipio può rinnovare di ulteriori 20 anni la concessione di cui al cpv. 2.
- ⁴ La concessione decorre dalla data del primo decesso.
- ⁵ Come data di rinnovo fa stato la data della prima concessione.
- ⁶ Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione il Municipio provvederà ad informare gli eredi.

Art. 7
Revoca

- ¹ È facoltà del Municipio rientrare in possesso di qualsiasi spazio concesso, quando ciò si rende necessario per l'ampliamento o il riordino dei cimiteri o per altra ragione di interesse pubblico.
- ² Qualora si verificasse quanto descritto al cpv. 1 il Municipio assegna al concessionario un'altra spazio e svolge, a proprie spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Art. 8
Aree per sepulture
comuni

Sono le aree destinate alla sepoltura dei defunti.

Art. 9
Colombari, loculi e urne cinerarie Il colombario è la costruzione globale, suddivisa in singoli loculi, dove vengono depositate le urne cinerarie contenenti le ceneri dei defunti.

Art. 10
Ossario comunale

¹ Nell'ossario comunale sono collocati a tempo indeterminato i resti provenienti da esumazioni previa che gli eredi non diano indicazioni differenti.

² Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dal colombario giunti a scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi chiedono appositamente la deposizione.

³ I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono assunti dal Municipio. Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati.

Art. 11
Camera mortuaria La camera mortuaria è ubicata all'interno del cimitero di Mezzovico ed è destinata ad accogliere le salme in attesa dell'inumazione o della cremazione.

Art. 12
Cappelle Le varie cappelle sono ubicate all'interno dei cimiteri e sono destinate alla preghiera.

TITOLO III

Inumazioni - esumazioni

Capitolo 1

Inumazioni

Art. 13
Diritto alla sepoltura

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a. di persone domiciliate o dimoranti a Mezzovico-Vira al momento del decesso;
- b. di persone attinenti di Mezzovico-Vira;
- c. di persone decedute nella giurisdizione comunale;
- d. di persone non domiciliate e/o attinenti decedute fuori dalla giurisdizione comunale a giudizio del Municipio; si terrà particolarmente conto dei legami affettivi e parentali.

Art. 14
Autorizzazione ed occupazione

¹ Ogni inumazione necessita dell'autorizzazione preventiva del Municipio.

² Tutte le inumazioni devono avvenire di giorno.

³ Il Municipio stabilisce l'occupazione dei posti che dovrà venire assegnata in ordine progressivo.

Art. 15
Caratteristiche
della bara

¹ Il feretro deve essere di legno dolce di facile decomposizione, dello spessore massimo di 3 cm.

² Sono proibite sottostrutture di qualsiasi natura, sepolcreti in calcestruzzo o cassa di zinco o di cemento.

Capitolo 2 **Esumazioni**

Art. 16
Esumazioni
ordinarie

¹ Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e, secondo la necessità, per far posto ad altre inumazioni. Le spese sono a carico del Comune.

² Il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

³ Delle esumazioni è data comunicazione ai famigliari del defunto, se non conosciuti all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.

⁴ Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni e non reclamate dagli eredi sono raccolte e deposte nell'ossario comune. Eccezioni possono essere autorizzata dal Municipio. Le relative spese sono interamente a carico dei richiedenti.

Art. 17
Esumazioni
straordinarie

¹ Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:

- a. per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b. per necessità di sistemazione o modifica dei cimiteri;
- c. dietro richiesta motivata dei familiari.

² Salvo nel caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del competente Dipartimento della sanità e della socialità - prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

³ Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo dovranno avvenire alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

⁴ Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, comprese quelle di assistenza e la sistemazione del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

⁵ Il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

Art. 18
Spurgo

Il Municipio, esaudite le condizioni di scadenza sancite dal presente regolamento, procederà all'avviso di spurgo tramite:

- a. avviso in forma scritta agli eredi quando gli stessi sono rintracciabili;
- b. avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
- c. avviso di spurgo pubblicato in cimitero;
- d. avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale.

TITOLO IV Norme edilizie

Art. 19
Istanza Per l'assegnazione di una tomba o di un loculo si deve inoltrare istanza scritta al Municipio.

Art. 20
Dimensioni delle tombe ¹ Le tombe devono avere le seguenti dimensioni misurate al piano della pavimentazione del cimitero:

Per adulti

2 ml	lunghezza
0.80 ml	larghezza
1.60 ml	profondità

Per ragazzi (fino all'età di 10 anni)

1.50 ml	lunghezza
0.60 ml	larghezza
1.50 ml	profondità

² Le distanze delle fosse sono definite dall'apposito piano dei cimiteri e devono distare almeno ml 0.40.

Art. 21
Loculo interrato ¹ Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di interrare oppure fissare sopra un monumento delle urne cinerarie, previa riscossione della relativa tassa di concessione.

² In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie.

³ Sopra un monumento possono trovare collocazione al massimo due urne cinerarie.

⁴ Le ceneri devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce di facile decomposizione.

⁵ L'urna cineraria deve essere interrata almeno a 30 cm di profondità del terreno.

⁶ L'urna può essere depositata direttamente nella terra unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terra cotta, ...)

⁷ La scadenza della concessione viene calcolata dalla data della sepoltura della salma.

Art. 22
Loculo, urna cineraria ¹ L'urna cineraria, ermeticamente chiusa e portante l'indicazione del nome e del o dei defunti, deve contenere solo le ceneri di una sola salma.

² Nel loculo possono essere collocate al massimo un numero di urne definite dal Municipio.

³ Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nel loculo.

Art. 23
Posa di lapidi,
monumenti

¹ La costruzione o la modifica di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Municipio, previa presentazione di domanda scritta corredata da un progetto in due esemplari in scala 1:10, indicando nel contempo il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e dei materiali che verranno impiegati.

² Al concessionario di una sepoltura è imposto l'obbligo di posare un monumento funebre entro 2 anni dalla concessione. In caso contrario il Municipio provvederà ad una sistemazione sommaria e recupererà le relative spese tramite gli eredi.

³ Monumenti, lapidi, croci e ricordi funerari dovranno avere le seguenti misure esterne (misurate dal livello del terreno):

	Mezzovico	Vira
lunghezza	1.80 ml	1.75 ml
larghezza	0.80 ml	0.75 ml
altezza massima	1.20 ml	1.20 ml

⁴ Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto delle modifiche di carattere tecnico ed estetico.

⁵ La lastra frontale in pietra naturale del loculo viene fornita dal Municipio.

⁶ Colombario: i caratteri delle iscrizioni sono di competenza del Municipio. Tali iscrizioni ed ornamenti sono identici per tutti.

⁷ È vietata la posa di targhe o di qualsiasi altro ricordo funebre su tutto il muro perimetrale dei cimiteri.

⁸ Le regole di posa delle iscrizioni sono contenute nel documento approvato dal Municipio e allegato alle mappe dei cimiteri.

⁹ Tutti i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non costituire pericoli alle persone.

¹⁰ Sei mesi prima della scadenza della concessione il Municipio avvisa gli interessati, i quali avranno 30 giorni di tempo per il ritiro dei segni funerari a decorrere dalla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata. Se gli aventi diritto non ottemperano al ritiro dei segni funerari entro il termine prescritto dal Municipio gli stessi diventano proprietà del Comune che ne può liberamente disporre.

Art. 24
Piante e fiori

¹ Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dalla tomba e non superino l'altezza massima di 90 cm.

² Sui loculi i fiori devono essere collocati esclusivamente negli appositi vasi forniti dal Municipio.

Art. 25
Proprietà e
manutenzione

¹ I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre sono, per tutta la durata della concessione e fino alla loro rimozione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della regolare manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

² Nel caso di mancato adempimento, il Municipio provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese degli eredi.

Art. 26
Responsabilità

Il Municipio non si assume responsabilità per danni arrecati da terzi a lapidi o a ricordi funebri eretti nel cimitero e per danni cagionati a terzi da lapidi o ricordi.

TITOLO V

Norme di polizia

Art. 27
Accessi ai cimiteri
e alla camera
mortuaria

¹ I cimiteri rimangono accessibili a tutte le persone, mentre i fanciulli devono essere accompagnati da persone adulte.

² Di regola i cimiteri sono sempre aperti, salvo decisione contraria del Municipio. Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave dei cimiteri e di fissare orari d'accesso.

³ La camera mortuaria è accessibile in base ai desideri degli eredi del defunto.

⁴ È proibito l'utilizzo di cicli e motocicli all'interno dei cimiteri. Sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali, nonché quelli di ausilio alle persone invalide.

Art. 28
Divieti

¹ È vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso all'interno dei cimiteri e della camera mortuaria come pure l'entrata di animali.

² Nei giorni festivi riconosciuti ed alla loro vigilia, come pure nel periodo dal 29 ottobre al 2 novembre sono vietati ogni lavoro che eccede la pulizia corrente e l'ornamento delle tombe.

³ I monumenti, le lapidi, croci o altri ricordi funebri, non possono essere lavorati o incisi all'interno dei cimiteri, Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Art. 29
Ordine, pulizia,
competenze

¹ Il Municipio è tenuto alla pulizia dei viali e provvede affinché l'intero sedime dei cimiteri conservi un aspetto decoroso.

² I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

³ È facoltà del Municipio provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettino il decoro del luogo o sono pericolanti.

⁴ Il Municipio ha facoltà di ordinare ai famigliari eventuali lavori di manutenzione fissando loro un termine per l'esecuzione delle stessi.

⁵ In caso di inadempienze il Municipio provvede d'ufficio a spese degli eredi; nei casi di tombe abbandonate, in mancanza di congiunti, il Municipio provvederà direttamente.

⁶ Per tombe che risultano abbandonate, il Municipio provvederà al minimo della manutenzione. Le spese, se non recuperabili, saranno a carico del Municipio.

⁷ È permesso l'utilizzo di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

**Art. 30
Servizio funerario**

¹ Il servizio funerario è di competenze degli eredi del defunto.

² Il Municipio organizza il funerale unicamente nei casi in cui nessun vi provvede.

**TITOLO VI
Tariffe**

**Art. 31
Tasse**

¹ Sono applicate le seguenti tasse di concessione ventennale:

	Sepoltura	Sepoltura urne	Loculi cinerari
Concessione			
Per domiciliati e dimoranti	gratuito	gratuito	gratuito
Per attinenti non domiciliati	da CHF 2'000 a CHF 4'000	da CHF 1'000 a CHF 2'000	da CHF 1'000 a CHF 2'000
Per non domiciliati e non attinenti a giudizio del Municipio	da CHF 4'000 a CHF 8'000	da CHF 2'000 a CHF 4'000	da CHF 2'000 a CHF 4'000
Per le persone decesse nella giurisdizione comunale, né domiciliate né attinenti	da CHF 3'000 a CHF 6'000	da CHF 1'500 a CHF 3'000	da CHF 1'500 a CHF 3'000

² Il rinnovo per altri 20 anni è concesso versando la tassa alle stesse condizioni elencate sopra.

³ Le spese dell'affossatore sono interamente assunte dal Municipio.

⁴ Per la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri è dovuta una tassa amministrativa da CHF 50 a CHF 100.

⁵ Per l'utilizzo della camera mortuaria non viene prelevata tassa d'uso.

Art. 32
Modalità e termini
di pagamento

Il pagamento della tassa avviene tramite fattura emanata dalla Cancelleria comunale, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura.

TITOLO VII

Disposizioni varie e transitorie

Art. 33
Norma transitoria

Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla definitiva scadenza.

Art. 34
Contravvenzioni

¹ Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è passibile di una multa stabilita in un importo massimo di CHF 10'000.

² È riservata la facoltà al Municipio di procedere all'azione penale e di risarcimento.

Art. 35
Contestazioni -
applicazione

Il Municipio decide, in via di reclamo, le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 36
Altre leggi e
regolamenti

Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti in materia.

Art. 37
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni in virtù dell'art. 190 LOC.

Art. 38
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del cimitero di Mezzovico-Vira del 1° gennaio 1996, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale il 15.12.2014
Ratificato dalla SEL il 28.04.2015